

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

11 febbraio 2014

18 Accesso al registro personale utilizzato in classe da parte di un professore

FATTO

Il prof. ..., è stato destinatario di una sanzione disciplinare emessa dal dirigente scolastico della scuola presso la quale il medesimo prestava servizio nell'anno scolastico 2011/2012 nonché di un procedimento ispettivo da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Tali procedimenti sono stati impugnati innanzi al Giudice del Lavoro di Lecce, innanzi al quale pende il processo n. 6654/2012.

A seguito di precedenti istanze di accesso, il ricorrente è venuto a conoscenza dell'esistenza di una relazione che il dirigente scolastico dell'Istituto resistente aveva inviato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; in tale relazione erano descritti presunti comportamenti tenuti dal ricorrente nell'anno scolastico 2009/2010.

Pertanto, il ricorrente, per difendere i propri diritti nel procedimento disciplinare in corso, ha chiesto all'Istituto resistente di potere accedere al proprio registro personale utilizzato nel citato anno scolastico.

L'amministrazione resistente, il 24 gennaio 2014, ha concesso l'accesso al registro personale del prof. ... omettendo, tuttavia, i nominativi degli alunni per ragioni di riservatezza.

Avverso il provvedimento di accesso parziale il ricorrente ha adito questa Commissione, chiedendole, altresì, di esprimersi sulla congruità della somma chiesta per il rilascio di copia dei documenti, pari a euro 0,20 a pagina di A4, per documenti che non necessitano la copertura di altri soggetti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 3 febbraio 2014, dopo avere ripercorso la presente vicenda, ha ribadito di non avere concesso l'accesso ai nominativi degli studenti per ragioni di riservatezza nonché al fine di agevolare la procedura di rilascio dei documenti; infatti, prosegue l'Istituto resistente, la notifica dell'istanza a settantasei studenti che, nel frattempo, hanno cambiato domicilio, avrebbe determinato un aggravio della propria attività.

DIRITTO

Il ricorrente, avendo stilato personalmente il chiesto registro personale è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedervi. Non esiste, quindi, alcuna riservatezza da tutelare in capo agli studenti i cui nominativi erano già noti all'accedente. Con riferimento, infine, alla somma richiesta per ciascuna pagina, si evidenzia che la corresponsione dei costi di riproduzione, nonché di ricerca e visura, può essere richiesta legittimamente, ma in questo caso l'importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di contenuta misura del contributo, in quanto la richiesta di un importo elevato costituirebbe un limite all'esercizio del diritto di accesso (Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 settembre 2011).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la presente vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

11 febbraio 2014

19 Accesso a memoriale di servizio, ordine di servizio e annotazione di servizio da parte di un Maresciallo Capo dei Carabinieri

FATTO

Il Mar. Capo ... ricorrente ha chiesto, il 9 dicembre 2013, di potere accedere ai seguenti documenti:

1. memoriale del servizio giornaliero relativo ai giorni 16 e 17 luglio 2013;
2. ordine di servizio n. 725 del 16 e 17 luglio 2013 della Compagnia Speciale CC di Roma, relativo al servizio turno 23,30 fino alle 6,00 g.s. come capo turno di vigilanza fissa alla Sinagoga;
3. annotazione di servizio in data 22 luglio 2013 presentata presso il Comando Compagnia Speciale CC di Roma, concernente i fatti accaduti il 16 e 17 luglio durante il servizio regolarmente comandato con ordine n. 725 di servizio come capo turno vigilanza fissa alla Sinagoga, unitamente al personale dell'8 RGT Lazio 3[^] Cp, turno 00,00 fino alle 6,00 con particolare riferimento alle segnalazioni dei militari dell'8 RGT CC Lazio, annotate nei rispettivi registri, circa lo stato delle garitte che sembra essere non in linea con la legge n. 626 del 1994, con il d.lgs n. 81 del 2008 T.U.S.L., ovvero sul persistere delle non buone condizioni delle stesse che sembrano non possedere i requisiti previsti dalla citata normativa;
4. tutti gli atti obbligatoriamente conseguenti alla presentazione in data 22 luglio 2013 della annotazione di servizio depositata presso il Comando Compagnia Speciale Cc di Roma, concernente i fatti accaduto il 16 e 17 luglio 2013 durante il servizio regolarmente comandato con ordine n. 725 di servizio come capo turno vigilanza fissa alla Sinagoga, unitamente al personale dell'8 RGT Lazio 3[^] Cp, turno 00,00 fino alle 6,00 con particolare riferimento alle segnalazioni dei militari dell'8 RGT CC Lazio, annotate nei rispettivi registri, circa lo stato delle garitte che sembra essere non in linea con la legge n. 626 del 1994, con il d.lgs n. 81 del 2008 T.U.S.L., ovvero sul persistere delle non buone condizioni delle stesse che sembrano non possedere i requisiti previsti dalla citata normativa;
5. ogni eventuale atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente, successivo e richiamato alla documentazione di cui ai punti su indicati.

Motiva il ricorrente che gli indicati documenti sono necessari per produrre memorie integrative ai seguenti procedimenti: richiesta di cambio plotone prodotta il 10 settembre 2013, ricorso gerarchico avverso i documenti caratteristici per il periodo dal 26 giugno al 1 novembre 2012, procedimento penale da incardinarsi a seguito dell'annotazione di servizio di polizia giudiziaria presentata dal ricorrente il 22 luglio 2013. Aggiunge, infine, il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nelle sedi opportune.

La Legione Carabinieri Lazio – Compagnia Speciale, con provvedimento dell'11 gennaio, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, mentre lo ha negato ai rimanenti documenti. Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, ossia ordine di servizio n. 725 nei giorni 16 e 17 luglio 2013, l'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso atteso che il medesimo contiene dati "particolarmente" sensibili, il ricorrente non ha, sostanzialmente, specificato l'interesse alla base dell'istanza.

Relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 3 e 4, ossia annotazione di servizio del 22 luglio 2013 e gli atti obbligatoriamente conseguenti, motiva parte resistente che l'istanza ha ad oggetto notizie e non documenti amministrativi e che la medesima è volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione resistente.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il Maresciallo Capo Casimiro ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente nella memoria del 29 gennaio ha comunicato che, in base ad un'ulteriore valutazione delle motivazioni a sostegno del parziale diniego, i chiesti documenti sono sottratti all'accesso, anche, ai sensi dell'art. 1049, comma 1, lett. d), f) e g) del T.U.R.O.M., d.P.R. n. 90 del 2010.

DIRITTO

Il ricorrente, quale destinatario dell'ordine di servizio n. 725, è titolare di un interesse qualificato ad avere copia sia del suddetto documento sia dell'annotazione di servizio del 22 luglio 2013, presentata presso il Comando Compagnia Speciale CC di Roma, concernente i fatti accaduti il 16 e 17 luglio durante il servizio regolarmente comandato con l'ordine di servizio in questione, sia dei documenti conseguenti e preparatori.

La disposizione regolamentare richiamata solo nella memoria del 29 gennaio, poi, al fine di salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, sottrae all'accesso diversi documenti. Nel caso in esame, tuttavia, poiché i chiesti documenti sono necessari al ricorrente per tutelare i propri diritti ed interessi, si ritiene che l'art. 1049 del T.U.R.O.M. sia stato impropriamente richiamato dal momento che non si ravvisa, nel caso di specie, una possibile lesione dell'interesse tutelato dalla norma citata.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

11 febbraio 2014

20 Accesso endoprocedimentale - Il provvedimento di accoglimento, diniego e/o differimento deve essere emanato dalle amministrazioni resistenti entro il termine di trenta giorni dal recepimento dell'istanza di accesso e che la notifica ad eventuali controinteressati deve essere effettuata entro tale arco temporale indicato dalla legge

FATTO

La ricorrente, dirigente di ruolo presso il Ministero resistente, ha chiesto il 18 dicembre 2013 di potere accedere alle valutazioni delle dirigenti Graziano e Patrizi per gli anni 2011 e 2012, colleghe della ricorrente; ciò al fine di tutelare i propri diritti nel contenzioso con il Ministero resistente avviato a seguito del tentativo di conciliazione.

Il Ministero resistente, con provvedimento del 14 gennaio 2014, ha affermato di avere differito l'accesso fino all'avvenuta acquisizione del consenso da parte delle presunte controinteressate, ha, poi, chiesto alla ricorrente di specificare quali siano i documenti oggetto dell'istanza, ha comunicato l'inesistenza dell'interesse della ricorrente relativamente all'annualità 2011 atteso che il contenzioso riguarda solo l'anno 2012; infine, relativamente all'annualità 2012 il Ministero resistente ha ricordato che la ricorrente ha inviato una nota all'OIV nella quale sono contenuti i range di punteggio assegnati alle altre dirigenti.

Avverso il provvedimento del 14 gennaio 2014, la ricorrente, il 21 gennaio 2014, ha presentato ricorso alla Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

In tale gravame ribatte la ricorrente che la scheda inviata all'OIV è un adempimento burocratico adempiuto dalla medesima in qualità di referente della trasparenza; quanto alla natura di controinteressate delle altre dirigenti, afferma la dott.ssa Minniti, che le valutazioni annuali delle prestazioni dirigenziali sono pubbliche.

Aggiunge, poi, la ricorrente di avere chiesto i documenti relativi all'annualità 2011 per verificare se, anche per tale periodo, la valutazione si è risolta nell'attribuzione di un punteggio numerico.

L'amministrazione ha inviato una memoria il 3 febbraio, con la quale chiede l'improcedibilità del ricorso per mancato uscontro delle controinteressate e, nel merito, afferma l'infondatezza del gravame per mancanza di interesse sia perché la ricorrente non ha ricevuto alcun pregiudizio dall'assegnazione del punteggio sia perché il contenzioso in atto non verte sul 2011.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che il provvedimento di accoglimento, diniego e/o differimento deve essere emanato dalle amministrazioni resistenti entro il termine di trenta giorni dal recepimento dell'istanza di accesso e che la notifica ad eventuali controinteressati deve essere effettuata entro tale arco temporale indicato dalla legge.

Nel merito, la ricorrente dott.ssa Minniti è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti in quanto strumentali al contenzioso in corso con l'amministrazione resistente; al riguardo si ricorda che, secondo il consolidato orientamento, non spetta all'amministrazione la valutazione in ordine all'utilità del documento rispetto al contenzioso in essere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

11 febbraio 2014

21 Accesso agli atti del fascicolo ispettivo indicati quali elementi di prova nel verbale di accertamento che ha dato luogo a contestazione della fattispecie di reato di cui all'art.4 del d.lgs n. 267 del 2003 - Le esigenze di segretezza collegate allo svolgimento delle indagini vengono inevitabilmente meno allorché le indagini medesime si siano concluse.

FATTO

La Sig.ra ... riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso agli atti del fascicolo ispettivo riguardante la medesima esponente, siccome indicati quali elementi di prova nel verbale di accertamento che ha dato luogo alla contestazione della fattispecie di reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 276/2003.

La richiesta era sorretta da finalità difensive nell'ambito del procedimento penale pendente che vede la sig.ra ... quale imputata del reato di cui sopra.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 18 dicembre u.s. opponendo il segreto istruttorio che coprirebbe a sui dire i documenti oggetto della richiesta ostensiva.

Contro tale diniego la Sig.ra ... ha presentato ricorso in data 13 gennaio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 30 gennaio parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e eccependo la mancata notifica al Pubblico Ministero nella veste di controinteressato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Parte resistente ha negato l'accesso in quanto la documentazione richiesta sarebbe coperta dal segreto istruttorio di cui all'articolo 329 c.p.p.

A tale riguardo si osserva che le esigenze di segretezza collegate allo svolgimento delle indagini di cui alla citata disposizione del codice di procedura penale, vengono inevitabilmente meno allorché le indagini medesime si siano concluse.

Nel caso di specie è documentalmente provato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino abbia emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. e contestuale informazione di garanzia per la fattispecie delittuosa di cui alle premesse in fatto.

È evidente che le ragioni di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p. siano venute meno e il chiesto accesso debba essere consentito alla ricorrente, stante la sua indubbia legittimazione attiva all'ostensione negata in prima battuta da parte resistente. Prive di pregio appaiono le difese svolte dall'amministrazione con la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto. Quanto alle esigenze di segretezza esse non sussistono alla luce di quanto appena argomentato; quanto alla qualifica di controinteressato in capo al Pubblico Ministero titolare delle indagini, essa non è pertinente, atteso che il controinteressato in sede di accesso è il soggetto cui si riferiscono i dati contenuti nei documenti oggetto della richiesta di accesso.

Pertanto il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

11 febbraio 2014

22 Accesso di Federazione sindacale

FATTO

La Federazione sindacale ..., riferisce di aver presentato in data 28 novembre 2013 istanza di accesso a tutta la documentazione inerente l'impiego dei registri scolastici on line con specifico riferimento alla documentazione concernente l'allestimento della rete informatica, l'acquisto degli hardware e dei software, dei tablet in dotazione all'Istituto resistente ed alla corrispondenza intercorsa al riguardo con gli altri uffici scolastici.

Parte resistente con nota del 30 dicembre 2013 negava l'accesso, assumendo che la richiesta non era adeguatamente motivata e comunque non riferibile ad un interesse proprio della Federazione ricorrente.

Contro tale diniego la Federazione sindacale ha presentato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Federazione sindacale ... la Commissione osserva quanto segue.

In termini generali si rileva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, la legittimazione prospettata dalla ricorrente organizzazione appare sussistente in ragione della strumentalità tra documenti domandati e tutela di situazioni giuridicamente rilevanti afferenti il sindacato, che costituisce *conditio sine qua non* dell'esercizio del diritto di accesso in capo a portatori di interessi diffusi e collettivi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

11 febbraio 2014

23 Accesso al verbale contenente i criteri per la valutazione delle prove orali

FATTO

La sig.ra... ha preso parte al concorso bandito dall'ente resistente per la copertura di un posto di funzionario della comunicazione, Area III, posizione economica I/1 non risultano vincitrice.

Pertanto in data 27 novembre ha chiesto l'accesso al verbale contenente i criteri per la valutazione delle prove orali, al verbale della propria prova orale e relativa valutazione, al verbale di tutti i candidati ammessi a sostenere la prova orale nonché alla valutazione dei titoli degli altri candidati, non ottenendo risposta dall'amministrazione nei trenta giorni successivi.

Contro il silenzio formatosi, la sig.ra... ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 3 febbraio parte resistente ha depositato memoria difensiva sostenendo di aver comunicato in data 13 gennaio il differimento dell'accesso alla ricorrente in virtù di una sessione di prove orali suppletiva e della necessità di attendere le deduzioni dei controinteressati, invitando all'esito la ricorrente a formulare nuova richiesta di accesso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa

regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il differimento opposto all'odierna ricorrente. Peraltro, con riferimento alle deduzioni contenute nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, si osserva che in materia di pubblici concorsi, per giurisprudenza consolidata anche di questa Commissione, i partecipanti ai medesimi non rivestono la qualifica di controinteressati limitatamente all'applicazione della normativa sul diritto di accesso. Sotto tale profilo il differimento non è legittimo e non può nemmeno essere richiesto alla ricorrente di presentare nuova richiesta di accesso al termine del periodo di differimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

11 febbraio 2014

24. Accesso alla documentazione concernente la liquidazione della propria pensione

FATTO

Il sig., difeso e rappresentato dall'avv., riferisce di aver chiesto l'accesso alla documentazione concernente la liquidazione della propria pensione e, dopo aver esercitato il chiesto accesso, di aver formulato in data 29 novembre altra istanza di accesso alla documentazione inerente il dettaglio degli interessi e il ricalcolo dell'importo aggiornato.

A tale domanda ostensiva le amministrazioni resistenti non hanno fornito riscontro nei trenta giorni successivi e dunque, in data 30 novembre il sig., come sopra rappresentato e difeso, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. L'INPS di Lecce, in data 13 dicembre, ha depositato memoria difensiva dando atto di aver invitato il legale del ricorrente, a mezzo PEC del 13 dicembre u.s., a recarsi presso gli uffici dell'istituto per esercitare il chiesto accesso. Pertanto, nella seduta del 19 dicembre u.s. la scrivente Commissione accoglieva il ricorso nei confronti dell'INPS sede di Roma e dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla sede di Lecce della medesima amministrazione.

In data 27 gennaio il sig., per il tramite dell'avv., ha depositato istanza di riesame della predetta decisione assunta dalla Commissione, rilevando che la sede di Lecce – contrariamente a quanto in precedenza comunicato – non ha dato seguito alle richieste del legale del ricorrente tese a fissare una data per l'accesso e che la sede di Roma, ad oggi non ha consentito l'accesso.

DIRITTO

Sull'istanza presentata dal Sig. la Commissione osserva quanto segue. Quanto alla richiesta formulata nei confronti dell'INPS sede di Lecce, la Commissione, preso atto dal mancato invito ad esercitare l'accesso a beneficio del ricorrente, accoglie l'istanza del Sig. avendo egli interesse all'ostensione della documentazione richiesta.

Quanto alla sede di Roma si osserva che a seguito di decisioni di accoglimento della Commissione scrivente l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, ha la facoltà di opporre nei trenta giorni successivi alla comunicazione della decisione un nuovo e motivato rifiuto ricorribile unicamente al TAR. Viceversa quanto, come nel caso di specie, l'amministrazione resistente rimanga inerte, la Commissione non è dotata dei poteri per portare ad esecuzione le proprie decisioni; poter, viceversa, che compete al Giudice amministrativo.

PQM

La Commissione accoglie l'istanza di riesame e per l'effetto invita l'amministrazione – INPS sede di Lecce – a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte; dichiara l'istanza inammissibile nei riguardi della sede di Roma per i motivi esposti nella parte in diritto della presente decisione.

11 febbraio 2014

25. Accesso a documentazione medica inerente causa di servizio

FATTO

Il sig. ... in data 9 dicembre ha presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di documentazione medico-legale riferibile direttamente al richiedente e preordinata al riconoscimento della causa di servizio.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 27 gennaio il sig. Saravini ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio rigetto formatosi sull'istanza dell'odierna ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

11 febbraio 2014

26 Accesso al fascicolo del Commissario ad acta inerente sentenza di ottemperanza del Tar

FATTO

La Sig.ra ... ha presentato, in data 16 dicembre 2013, presso la Direzione Servizi del Tesoro – Uff. III del M.F.F. una istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione di copia del “fascicolo n. 434/ID, sentenza di ottemperanza T.A.R. della Regione Umbria n. 21/2013, ricorrenti e, quali genitori del figlio contro il Ministero della Giustizia (Legge Pinto).”

La ricorrente afferma di avere necessità di accedere al chiesto documento in quanto non è ancora stato effettuato il pagamento previsto nella sentenza.

In data 20 gennaio 2014, la ricorrente ha reiterato l'istanza di accesso precedentemente inviata.

In data 29 gennaio 2014, la ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 30 gennaio 2014, la ricorrente invia alla Commissione una integrazione al ricorso, allegando la risposta dell'Amministrazione resistente, in data 29 gennaio 2014, nella quale afferma che “al commissario ad acta, organo nominato dal giudice di ottemperanza, viene attribuito l'incarico di eseguire il giudicato: in breve la mansione svolta, pur non qualificabile come attività giurisdizionale, è pur sempre la medesima attività che avrebbe potuto porre in essere il giudice adito. Conseguentemente, i provvedimenti adottati non promanano dall'amministrazione né in alcun modo sono riferibili all'apparato amministrativo ed esulano, quindi, dalla definizione di normativa di atto amministrativo accessibile ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 in quanto trovano diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare in esecuzione.”

In data 3 febbraio 2014, l'Amministrazione resistente, nella persona della Dott.ssa in qualità di Commissario ad acta, ha inviato una memoria nella quale afferma che “sono stati posti in essere tutti gli atti necessari per ottemperare al dictum. L'avvenuto adempimento è stato comunicato il 18 dicembre 2013 con nota prot. 187701, all'avvocato dell'istante, al TAR Umbria, al Ministero della Giustizia ed alla Corte d'Appello di Perugia ed. in pari data, a mezzo mail, all'istante.” La Dott.ssa, afferma altresì, che il ricorso è da dichiarare inammissibile in quanto il ruolo del Commissario ad acta non è assimilabile a quello di una pubblica amministrazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene di non aver motivo di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza in base alla quale “è inammissibile la richiesta di accesso formulata ai sensi dell'art.25 della Legge 241/1990 agli atti adottati dal Commissario ad acta investito dal giudice di ottemperanza, e ciò sia sotto il profilo soggettivo (il Commissario ad acta non è una pubblica amministrazione, né un soggetto ad essa equiparato), e sia sotto il profilo oggettivo (la richiesta non concerne documenti ed attività qualificabili, quantomeno in senso oggettivo e funzionale, come amministrative e riconducibili all'apparato amministrativo)” (TAR Sicilia, sez. I, n. 5000 del 9 novembre 2005 – Cons. Stato, sez. V 1 marzo 2012, n.1194) e dichiara il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

27 Accesso agli atti inerenti il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – ammissibilità

FATTO

Il signor ..., in data 15.11.2013, rivolgeva al Consiglio di Stato III sezione consultiva un'istanza di accesso a tutti gli atti inerenti il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall'accidente, trasmessi al Consiglio di Stato in data 6 settembre 2011 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor ..., in data 30.1.2014, adiva la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 20.2.2014, l'Ufficio Affari consultivi del Consiglio di Stato inviava una nota nella quale richiamava il costante orientamento della giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato, secondo il quale le richieste di accesso agli atti non devono essere indirizzate al Consiglio di Stato, cui è demandato soltanto l'esercizio della funzione consultiva, ma esclusivamente all'Amministrazione titolare degli atti del procedimento nonché deputata all'istruttoria del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, venendo in rilievo un accesso endoprocedimentale, dal momento che si sottopone all'esame della Commissione la questione della legittimità dell'omessa ostensione degli atti relativi ad un procedimento giustiziale-la cui accessibilità è garantita al ricorrente dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990- non essendo condivisibile l'assunto del Consiglio di Stato, secondo il quale, laddove si tratti di un procedimento introdotto da un ricorso straordinario al Capo dello Stato, l'istanza di accesso dovrebbe essere rivolta all'Amministrazione titolare degli atti del procedimento.

Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 22 l'Amministrazione nei cui confronti può essere esercitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi è quella che ha formato o comunque detiene i documenti in questione.

Essendo indubbio che il Consiglio di Stato detenga i documenti richiesti dal ricorrente, non vi è ragione per non consentire al ricorrente di accedere a tali documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

18 marzo 2014

28 Accesso ad avvisi bonari e relate di notifica dell'Agenzia delle entrate

FATTO

Il signor ... rivolgeva all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Pomezia un'istanza di accesso ad avvisi bonari, relate di notifica, dettaglio interessi, nominativi dei responsabili dei procedimenti, al fine di conoscere la propria posizione debitoria.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor Nocca adiva la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Spetta certamente l'accesso a tutti i documenti ed agli atti emessi dall'Agenzia delle entrate dai quali sia desumibile l'esistenza e l'entità di un debito tributario del ricorrente, trattandosi di atti che lo concernono personalmente e direttamente.

Quanto alla richiesta di conoscere il nominativo dei responsabili dei procedimenti tributari che riguardano il ricorrente, nell'ipotesi in cui tali nominativi non risultino dagli atti in questione, essi non sono accessibili, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 241/1990, trattandosi di informazioni non aventi forma di documento amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso *in parte qua*, fermo restando che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c), della predetta legge, l'Amministrazione è comunque tenuta a comunicare ai soggetti interessati ad un procedimento amministrativo, ex art. 7 della stessa legge, la persona responsabile del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo inammissibile nel resto.

18 marzo 2014

29 Accesso di organizzazione sindacale

FATTO

Il vice ispettore sups ..., legale rappresentante della OS ricorrente, il 30.12.2013 ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. provvedimento di nomina dei responsabili dei trattamenti dei dati sensibili presso l'ufficio personale e l'ufficio amministrativo contabile della Questura resistente, contenente gli obblighi e le regole da adottare al fine di garantire la sicurezza di ogni trattamento dei dati;
2. tutti i provvedimenti con i quali i responsabili dei singoli trattamenti hanno designato gli incaricati nell'ambito di ciascun ufficio.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari al fine di tutelare la riservatezza dei dipendenti e della OS ricorrente, anche con riferimento ad una nota del 19 dicembre 2013 inviata da parte resistente.

Chiarisce, infatti, il ... nel presente gravame che l'appartenenza sindacale di un dipendente alla OS ricorrente è stata resa nota ad altro dipendente in servizio presso l'ufficio di gabinetto. Pertanto, il legale rappresentante della OS, il 28 novembre 2014, ha presentato una precedente istanza di accesso a tutti i documenti riferiti agli obblighi di cui all'art. 33 e seguenti del c.d. Codice sulla privacy, con riguardo all'ufficio del personale ed all'ufficio amministrativo e contabile della Questura resistente.

L'amministrazione resistente, con la citata nota del 19 dicembre, ha fornito dei chiarimenti in ordine all'attuazione della normativa in tema di tutela dei dati personali presso la propria struttura.

A fronte dell'inerzia scabata dalla predetta Questura, cui è conseguito il perfezionarsi di una fattispecie di silenzio – diniego, il ricorrente ha dunque presentato ricorso a questa Commissione.

La Questura resistente ha inviato una memoria riferita, tuttavia, all'istanza del 28 novembre 2013 e non a quella del 30 dicembre 2013 oggetto del presente gravame.

DIRITTO

Si ricorda che è ius receptum in giurisprudenza (si veda, ad esempio C.S. n. 1034/12 e n. 1351/09) il principio secondo cui sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'Associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle Organizzazioni Sindacali sia *iure proprio*, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata, purché tale pretesa non si traduca in un controllo generalizzato sull'attività della P.A., ovvero si riferisca ad ambiti del tutto diversi dal rapporto di lavoro o trovi innanzi a sé posizioni particolarmente tutelate per ragioni di riservatezza (si veda, ad esempio: C.S. n. 24/10 e TAR Trentino - Alto Adige, Trento n. 249/09).

Nel caso in esame, poiché il sindacato ricorrente intende tutelare la riservatezza dell'associazione e dei propri iscritti è legittimato ad accedere ai chiesti documenti.

Inoltre, qualora le informazioni sui propri iscritti fossero state trasmesse all'amministrazione dalla stessa OS ricorrente, quest'ultima sarebbe titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

18 marzo 2014

30 Mancato rispetto dell'art. 3 del d. P. R. n. 184 del 2006 – illegittimità dell'accesso – ammissibilità del ricorso ai soli effetti dichiarativi

FATTO

La società ricorrente ha appreso, nel corso dell'udienza del 14 gennaio 2014 innanzi al Collegio del Tribunale di Trani, nel procedimento proposto da parte ricorrente stessa avverso l'ordinanza cautelare n. 285 – 1/2013 resa dal giudice monocratico di Trani, che nel fascicolo di ..., parte avversa, è presente un documento emesso dal Settore Territoriale e indirizzato al Dirigente del Settore medesimo, prot n. 783B1, relativo alla società controinteressata.

Afferma il ricorrente di non avere mai ricevuto la comunicazione, in qualità di contro interessato, della presentazione dell'istanza di accesso al documento in questione e, che, pertanto, il Comune resistente lo ha rilasciato in violazione del disposto dell'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Aggiunge la società ricorrente, nel presente gravame, di ignorare il nominativo dell'accedente e, pertanto, di non potere inviare il ricorso al contro interessato.

Chiede, dunque, il ricorrente che la Commissione dichiari l'illegittimità della condotta tenuta dal Comune resistente e adotti ogni conseguente provvedimento.

DIRITTO

Preliminarmente, la scrivente Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame affinché l'assenza del difensore civico non si traduca in una menomazione della tutela del diritto di accesso.

L'art. 12, comma 1 del d.P.R. n. 184 del 2006, attribuisce al controinteressato la possibilità di adire la Commissione avverso le determinazioni che consentono l'accesso.

Nel caso in esame, la società ricorrente lamenta il mancato rispetto dell'art. 3 del d. P. R. n. 184 del 2006, contestualmente dichiarando di non conoscere il nominativo dell'accedente.

Pertanto, il ricorso è ammissibile ai soli effetti dichiarativi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
18 marzo 2014

31 Accesso alla richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché ai relativi verbali

FATTO

Il sig. ... ed altri, rappresentati e difesi dall'avv..., riferiscono di aver presentato istanza di accesso in data 17 dicembre 2013 alle lettere di richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione nonché ai relativi verbali, in merito al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ISTAT in ragione di diversi contratti a termine intercorsi con gli accedenti.

La richiesta era motivata dalla necessità di produrre in giudizio la menzionata documentazione. Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 6 febbraio u.s., gli odierni esponenti hanno depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 21 febbraio u.s. parte resistente, riconoscendo il diritto degli istanti all'ostensione documentale domandata, ha fatto presente la genericità della richiesta relativa agli anni 2008-2009 senza indicazione di date, osservando comunque che in circa trenta giorni avrebbe consentito l'accesso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto. Né la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto consente di dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che in essa si formula un mero rinvio temporale per consentire l'accesso che, di per sé, non è sufficiente a ritenere soddisfatto l'interesse degli odierni ricorrenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

18 marzo 2014

32 Accesso al verbale del Consiglio di classe – accessibilità da parte dei membri del consiglio

FATTO

La Prof.ssa ..., in qualità di docente di sostegno della classe a dell'I.I.S. "....." di Senigallia, ha presentato, in data 19 dicembre 2013 una istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione di copia del verbale del Consiglio di Classe a del 4 dicembre 2013.

A motivazione della richiesta, la ricorrente afferma che, in qualità di membro del Consiglio di Classe della ed essendo stata assente giustificata per motivi di salute al suddetto Consiglio di classe, ha necessità di accedere ai chiesti documenti in quanto intende tutelarsi giuridicamente perché ha saputo che in questa riunione si è parlato di un nesso di causa tra lo scarso rendimento di uno studente diversamente abile, seguito dalla ricorrente, ed il fatto che la Prof.ssa sia stata spesso assente negli ultimi mesi per motivi di salute, non potendo seguire il suo assistito.

La ricorrente afferma di aver potuto prendere visione del suddetto verbale in data 8 gennaio 2014, ma di non aver potuto estrarne copia.

In data 9 gennaio 2014, l'Amministrazione resistente ha comunicato alla ricorrente che l'estrazione di copia del verbale potrà avvenire solo se ci sarà il parere favorevole unanime di tutti i componenti del Consiglio di Classe.

In data 24 gennaio 2014, la ricorrente ha sollecitato l'Amministrazione a concedere copia del verbale.

In data 24 gennaio 2014, l'I.S. ha negato l'estrazione del documento in quanto ritiene che le motivazioni addotte dalla ricorrente non giustificano la richiesta.

In data 25 gennaio 2014, l'Amministrazione ha inviato una nuova comunicazione in cui aggiunge che alcuni componenti del Consiglio di Classe non hanno dato il loro consenso all'estrazione del verbale da parte della ricorrente.

In data 3 febbraio 2014, la ricorrente adiva la Commissione avverso il rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 20 febbraio 2014, l'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale comunica di aver sempre evaso le istanze di accesso inviate dalla ricorrente. L'I.S. sottolinea di aver già concesso alla ricorrente la visione del documento chiesto e che, per quanto riguarda l'estrazione dello stesso, ha sottoposto l'estrazione di copia al parere favorevole dei soggetti controinteressati in modo da tutelare il loro diritto alla riservatezza. L'Amministrazione tiene, altresì, a precisare che, in merito agli eventuali effetti che tale verbale può avere sulla posizione lavorativa della ricorrente, nulla è mai stato contestato alla docente in merito alla sua condotta ed alle sue assenze.

L'Amministrazione, infine, afferma che la mancata estrazione del verbale non possa precludere il diritto di esplicitare la propria funzione professionale, dal momento che la semplice visione dei contenuti appare sufficiente a soddisfare i requisiti di conoscenza necessari per la ricorrente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva, che è diritto della ricorrente non solo di poter prendere visione ma anche di estrarre copia del documento chiesto.

Deve essere accolta l'istanza di accesso finalizzata all'estrazione di copia del verbale del Consiglio di Classe del 4 dicembre 2013 chiesto dalla ricorrente, in quanto il documento richiesto è necessario per proporre un'azione volta alla tutela dei propri diritti. È infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza del controinteressato. Al riguardo si rileva che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, e che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In tale senso anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso "di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi." (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alla difesa della tutela dei propri interessi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

18 marzo 2014

33 Accesso al proprio fascicolo personale da parte di un detenuto

FATTO

Il signor ..., detenuto presso la Casa circondariale di Cagliari, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso al proprio fascicolo personale.

L'Amministrazione comunicava il rigetto di tale istanza di accesso.

Il signor ... adiva la Commissione per ottenere l'accesso al proprio fascicolo personale.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, essendo indubbia, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, la legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale, trattandosi di documenti che concernono direttamente e personalmente il ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

18 marzo 2014

34 Accesso a curriculum del vincitore di una selezione pubblica

FATTO

La sig.ra ... riferisce di aver preso parte alla selezione pubblica per la selezione di un esperto nell'ambito del progetto denominato "Cittadinanza attiva".

Non essendo risultata vincitrice della detta selezione, in data 21 febbraio 2014 ha chiesto di poter accedere a diversi documenti tra cui il curriculum vitae della vincitrice, dott.ssa, per il quale parte resistente ha negato l'accesso adducendo profili di tutela della riservatezza della medesima.

Contro tale nota la ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 10 marzo parte resistente ha depositato memoria difensiva facendo presente, tra l'altro, di aver chiesto il consenso alla controinteressata in merito all'ostensione del c.v. ad esse riferibile.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra Napolitano si osserva quanto segue.

Il diniego impugnato, limitatamente al diniego di accesso al c.v. della controinteressata, appare illegittimo.

Ed invero, nelle procedure comparative come quella in esame, è consolidato l'orientamento che esclude la presenza di controinteressati. Tra le altre, di recente, TAR Bolzano, Sez. I, 13 dicembre 2011, n. 390, ove è dato leggere: "nell'ambito di una procedura concorsuale deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati; ciò, in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l'uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura; in modo che per detti documenti deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza posta a tutela dei terzi concorrenti, che, partecipando ad una selezione concorsuale, hanno dato il loro consenso a confrontarsi in una procedura competitiva, nella quale assume rilievo determinante la maggior capacità di ogni concorrente".

Pertanto, non essendovi ragione di discostarsi dal predetto orientamento peraltro già condiviso dalla scrivente Commissione, il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare la questione.

18 marzo 2014

35 Accesso ai cedolini concernenti gli emolumenti corrisposti all'ex coniuge, ai fini della rideterminazione degli assegni di mantenimento.

FATTO

La sig.ra ... riferisce di aver presentato all'amministrazione richiesta di accesso ai cedolini concernenti gli emolumenti corrisposti all'ex coniuge sig. ..., siccome documentazione rilevante ai fini della rideterminazione degli assegni di mantenimento.

Parte resistente ha negato l'accesso sulla scorta dell'intervenuta opposizione del controinteressato Sig. Contro tale determinazione la Sig.ra ... ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione. In data 10 marzo il controinteressato sig. ... si è costituito nel presente procedimento, depositando memoria difensiva di opposizione al chiesto accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra ... la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo deve osservarsi che il diniego di parte resistente si fonda esclusivamente sull'opposizione manifestata in sede procedimentale dal controinteressato, senza che l'amministrazione investita della vicenda procedesse ad alcun bilanciamento tra i contrapposti interessi.

Sul punto la Commissione rammenta che nel contrasto tra le posizioni giuridiche soggettive dell'accidente, da una parte, e del controinteressato titolare del diritto alla riservatezza, dall'altra, l'amministrazione non può limitarsi a sacrificare l'interesse del primo richiamando unicamente le doglianze del controinteressato il quale, se tale *modus procedendi* fosse legittimo, assurgerebbe a vero arbitro del prospettato conflitto senza possedere requisiti di terzietà. Tale bilanciamento, viceversa, deve essere effettuato dall'amministrazione che, nel caso in esame, a ciò si è sottratta.

Quanto alle ragioni del controinteressato, comunicate anche alla scrivente Commissione nel procedimento oggi in decisione, si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

Nel caso di specie, pertanto, l'interesse qualificato dell'accidente prevale sul diritto alla riservatezza del controinteressato, ad eccezione di eventuali dati sensibili (non certo il domicilio o il codice IBAN che non possono essere considerati dati sensibili, contrariamente a quanto affermato dal sig. ...) che potranno essere all'uopo oscurati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

18 marzo 2014

36 Accesso a verbale di accertamento di irregolarità nell'impiego di due lavoratrici

FATTO

Il 24 gennaio 2014 l'amministrazione resistente ha notificato al Sig. ... un verbale d'accertamento e notificazione, in cui vengono contestate alcune irregolarità nell'impiego di due lavoratrici, a oggi non più dipendenti della società. La società istante ha presentato domanda d'accesso. Il 13 febbraio l'INPS ha negato l'ostensione, sul presupposto dell'esclusione prevista dagli artt. 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro n. 757/94. Il 24 febbraio 2014, dolendosi di tale diniego, parte ricorrente si è rivolta a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Parte resistente, con memoria, ha confermato il diniego, precisando che esso è opposto a esclusiva tutela della riservatezza delle lavoratrici coinvolte, e che il verbale d'accertamento sussume in modo analitico il contenuto delle dichiarazioni di quest'ultime.

DIRITTO

Se è pur vero che il citato regolamento, all'art. 2 c. 1 lettera c), sottrae al diritto d'accesso, in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni, documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi, è altrettanto vero che il connesso art. 3 dello stesso decreto prevede che la sottrazione all'accesso di tali dichiarazioni sia in vigore solamente finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale. La ratio della norma mira difatti palesemente, nel caso delle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede d'ispezione, più che alla tutela della riservatezza strettamente intesa, alla difesa della vita privata del lavoratore, nei riguardi dell'esigenza di protezione del dipendente, parte debole del rapporto contrattuale, da indebite ritorsioni padronali - con l'ovvio corollario dell'inutilità dell'esclusione qualora, come nel caso di specie, i lavoratori coinvolti non siano già più in servizio nell'impresa. Pertanto, ritenendo inconferente, nello specifico, il richiamo regolamentare opposto da parte resistente, e considerando invece, a contrario, che i chiesti documenti presentano un indubbio interesse per l'accidente, in termini di difesa dei propri interessi giuridici, e sono quindi accessibili ai sensi dell'art. 24 c. 7 della legge 241/90, questa Commissione ritiene di dover considerare l'odierno gravame meritevole d'accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, l'accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

18 marzo 2014

37 Accesso a relazione inerente ricorso gerarchico - Accesso endoprocedimentale

FATTO

L'istante il 27 gennaio 2014 ha chiesto all'Università in epigrafe d'accedere alla relazione datata 23 novembre 2013 e riportante i motivi del mancato accoglimento di un proprio ricorso gerarchico. Il 4 marzo 2014, dolendosi del mancato riscontro dell'istanza, il ricorrente si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

DIRITTO

La richiesta d'ottenere copia di una relazione riportante i motivi del mancato accoglimento di un proprio ricorso gerarchico appare a questa Commissione meritevole d'accoglimento, poiché, stante la natura endoprocedimentale dell'atto chiesto, l'ostensibilità di quest'ultimo è garantita dagli articoli 7 e 10 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, invitando per gli effetti l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

18 marzo 2014

38 Visione ed estrazione di copia del Documento di Valutazione dei Rischi dell'istituto scolastico da parte di un Consigliere d'Istituto genitore di un alunno del medesimo – accesso endoprocedimentale

FATTO

Il Sig. ..., in qualità di Consigliere dell'istituto scolastico ... e di genitore di un alunno del medesimo Istituto, ha presentato una istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione di copia del Documento di Valutazione dei Rischi dell'I.C. "....." e di conoscere il nominativo del R.S.S.P. del suddetto Istituto.

L'Amministrazione resistente ha differito l'accesso affermando che il D.V.R. è in fase di aggiornamento "*poiché sono stati effettuati diversi interventi (rimozione anianto)*". Nella nota, l'Istituto ha affermato che la versione aggiornata del documento sarà disponibile da febbraio 2014.

In data 19 febbraio 2014, il Sig. ... ha inviato una nuova istanza di accesso chiedendo l'estrazione del D.V.R.

In data 27 febbraio 2014, il ricorrente ha inviato un atto di diffida e di messa in mora dell'I.C. ".....".

In data 6 marzo 2014, il ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

18 marzo 2014

39 Accesso a copia di memoria difensiva

FATTO

Il Sig. ... ha presentato presso il Comando Carabinieri presso il M.A.E. una istanza di accesso finalizzata all'estrazione di copia delle memorie difensive prodotte dall'App. Sc. Sig. Antonio Saieva nell'ambito del procedimento disciplinare conclusosi in data 2 aprile 2010 – Prot. n. 119/21.

A motivazione della richiesta, il Sig. ... afferma di necessitare di tali documenti al fine di tutelare i propri diritti a seguito della citazione in giudizio promossa dall'App. Sc. presso il Tribunale civile di Roma (RG n. 36492/13) in merito a dei fatti accaduti nel corso del servizio prestato presso l'Ambasciata per l'Italia in Podgorica (Montenegro).

In data 24 gennaio 2014, il Comando Carabinieri presso il M.A.E. ha rigettato l'istanza in quanto tali documenti sono esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 1050 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010.

In data 22 febbraio 2014, il ricorrente adiva la Scrivente avverso il rigetto dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Deve essere accolta l'istanza di accesso presentata dal Sig. Barbanti e finalizzata all'estrazione di copia delle memorie difensive prodotte dall'App. Sc. Sig. nell'ambito del procedimento disciplinare conclusosi in data 2 aprile 2010 – Prot. n. 119/21, in quanto i documenti richiesti sono necessari per proporre un'azione volta alla tutela dei propri diritti. È infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza del controinteressato. Al riguardo si rileva che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, e che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In tale senso anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso "di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi." (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alla difesa della tutela dei propri interessi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

18 marzo 2014

40 Accesso al fascicolo relativo al procedimento introdotto dall'istanza di concessione della pensione privilegiata ordinaria

FATTO

Il signor, in data 3.2.2014 chiedeva di poter accedere al fascicolo relativo al procedimento introdotto dall'istanza di concessione della pensione privilegiata ordinaria avanzata dal signor, ai sensi dell'art. 67 dsl del d.p.r. n. 1092/1973.

Formatosi il silenzio- rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 12.3.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio-rigetto in questione, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, venendo in rilievo un accesso di tipo endoprocedimentale, al quale l'odierno ricorrente è legittimato, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
9 aprile 2014

41 Accesso ai documenti inerenti l'attribuzione dei punteggi per la promozione al grado superiore

FATTO

Il signor ... , M.lo prima classe, in data 18.2.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti in base ai quali era stato attribuito il punteggio ai Marescialli di 1^a classe dell'Aeronautica Militare valutati per la promozione al grado superiore, riferita all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2010, al fine di accertare se fossero stati compiuti errori od irregolarità in sede di attribuzione del punteggio.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, l'accedente, in data 24.3.2014 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Direzione Generale per il personale militare II Reparto del Ministero della difesa, in data 1.4.2014 inviava una memoria nella quale, pur manifestando la propria disponibilità a consentire l'accesso alla documentazione posta a fondamento della valutazione operata nei confronti del ricorrente- che, pur essendo stato riconosciuto idoneo all'avanzamento non era stato promosso al grado superiore di Primo Maresciallo, poiché il punteggio attribuitogli non gli aveva consentito di essere ricompreso nel novero dei sottufficiali da promuovere-, esprimeva l'avviso che l'istanza di accesso del ricorrente, così com'era stata formulata fosse generica e preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che la documentazione richiesta dal ricorrente inerisce al procedimento di valutazione per la promozione al grado superiore di Primo Maresciallo riferito all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2010, al quale l'odierno ricorrente aveva partecipato.

La partecipazione a tale procedimento legittima lo stesso ad accedere ai documenti richiesti, in quanto atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, senza necessità di dimostrare la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata ai documenti in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della stessa legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
9 aprile 2014

42 Accesso a un'istanza di accesso alla relazione di servizio redatta in occasione del sopralluogo effettuato dai Carabinieri all'esito della quale l'accedente era stato denunciato all'autorità giudiziaria per maltrattamento di pulcini .

FATTO

Il signor ...i, in qualità di Presidente e di legale rappresentante della Onlus, in data 17.2.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla relazione di servizio redatta in occasione del sopralluogo effettuato dai Carabinieri nel mese di settembre del 2010 presso l'Azienda agricola ".....", sita in, all'esito della quale il legale rappresentante ed il gestore di fatto della predetta Azienda erano stati denunciati all'autorità giudiziaria per maltrattamento di numerosi pulcini prodotti dall'impianto di incubazione delle uova.

Tale istanza era giustificata con riferimento alla necessità di acquisire il documento richiesto ai fini dell'esercizio del diritto di difesa degli interessi giuridicamente rilevanti dell'Associazione di cui l'accedente era legale rappresentante, costituitasi parte civile nel processo penale pendente in fase di istruttoria dibattimentale dinanzi al Tribunale di Lanciano, avente ad oggetto i fatti in questione.

In data 25.3.2014 l'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, ritenendo che la stessa dovesse essere indirizzata all'autorità giudiziaria.

In data 26.3.2014, il signor, nella suindicata qualità, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, essendo giuridicamente infondata la pretesa dell'Amministrazione di subordinare l'accesso ad un documento formato dall'Amministrazione, non più coperto dal segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 c.p.p., né sottratto all'accesso in forza di ulteriori disposizioni legislative o regolamentari.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
9 aprile 2014

43 Accesso a documenti amministrativi concernenti la candidata collocata in una posizione più favorevole rispetto all'accedente per il profilo di assistente amministrativo.**FATTO**

La signora ..., essendo utilmente inclusa nelle graduatorie di Circolo e Istituto di Terza Fascia del personale ATA della Provincia di Roma relative al triennio 2011-2014, il 20.1.2014 aveva presentato all'Istituto Istruzione Superiore di Roma un'istanza di accesso a documenti amministrativi concernenti la signora anche lei inclusa nelle medesime graduatorie in questione, collocata in una posizione più favorevole rispetto all'accedente per il profilo di assistente amministrativo.

Tale istanza veniva motivata facendo riferimento all'esigenza di verificare la correttezza del punteggio attribuito alla signora

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora in data 10.3.2014 adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 7.4.2014, inviava una nota nella quale riferiva di aver informato l'odierna ricorrente, con nota del 3.3.2014, che ove fossero trascorsi i 10 giorni assegnati alla controinteressata (signora ...) per l'eventuale interposizione di motivata opposizione all'accoglimento dell'istanza di accesso, si sarebbe consentito l'accesso ai documenti richiesti, dando conto della mancata presentazione della ricorrente presso l'Istituto indicato in epigrafe per la conclusione del procedimento.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ritiene di dover escludere la possibilità di definire il ricorso dichiarando l'improcedibilità dello stesso per cessazione della materia del contendere, non risultando dalla nota inviata dall'Amministrazione alla Commissione l'esito dell'interpello alla contro interessata.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di consentire l'accesso ad atti endoprocedimentali, pertinenti al procedimento preordinato alla formazione delle graduatorie di Circolo e Istituto di Terza Fascia del personale ATA della Provincia di Roma relative al triennio 2011-2014 nelle quali è inclusa la ricorrente, la cui accessibilità alla stessa è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

9 aprile 2014

44 estrazione di copia del contratto preliminare di compravendita**FATTO**

Il signor ..., di professione commercialista, avendo certificato, su incarico del Presidente di sezione del Tribunale di Ancona un rapporto di debito e credito fra due società di Ancona (..... s.r.l. e la s.r.l.) derivante da un contratto preliminare di compravendita, in data 5.2.2014 rivolgeva all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Genova 1, richiesta di estrazione di copia del contratto preliminare in questione, rappresentando il suo interesse all'acquisizione del documento richiesto per difendere le sue ragioni nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Genova tra l'accedente ed il fallimento della s.p.a.

L'Amministrazione, con nota del 19.2.2014, comunicava il rigetto della predetta istanza di accesso, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del d.p.r. n. 131/1986, in forza del quale gli atti registrati sarebbero accessibili solo alle parti contraenti, ai loro aventi causa, nonché a coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

È la stessa Amministrazione a richiamare il disposto dell'art. 5, lettera c) del D.M. n. 603/1996, che fa salva la possibilità di visionare gli atti registrati ove necessaria per la cura o difesa di interessi giuridicamente rilevanti, previa apposita richiesta debitamente motivata.

Nel caso di specie è indubbio che il ricorrente abbia debitamente giustificato, con riferimento alla necessità di acquisire il documento richiesto per difendere i suoi interessi giuridicamente rilevanti nel giudizio civile menzionato dallo stesso, la sua istanza di accesso.

Pertanto il rifiuto dell'Amministrazione di consentire di visionare il contratto preliminare menzionato dal ricorrente si appalesa illegittimo, tanto anche a prescindere dalla probabile illegittimità del D.M. *in parte qua* in quanto limita le modalità di accesso alla sola visione, illegittimità, peraltro, non sindacabile da questa Commissione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua* invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 9 aprile 2014

45 Accesso ai documenti in base ai quali era stato attribuito il punteggio ai Marescialli di 1^a classe dell'Aeronautica Militare valutati per la promozione al grado superiore**FATTO**

Il signor ..., M.lo prima classe, in data 13.2.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti in base ai quali era stato attribuito il punteggio ai Marescialli di 1^a classe dell'Aeronautica Militare valutati per la promozione al grado superiore, riferita all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2010, al fine di accertare se fossero stati compiuti errori od irregolarità in sede di attribuzione del punteggio.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, l'accedente, in data 17.3.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Direzione Generale per il personale militare Il Reparto del Ministero della difesa, in data 1.4.2014 inviava una memoria nella quale, pur manifestando la propria disponibilità a consentire l'accesso alla documentazione posta a fondamento della valutazione operata nei confronti del ricorrente - che, pur essendo stato riconosciuto idoneo all'avanzamento non era stato promosso al grado superiore di Primo Maresciallo, poiché il punteggio attribuitogli non gli aveva consentito di essere ricompreso nel novero dei sottufficiali da promuovere - esprimeva l'avviso che l'istanza di accesso del ricorrente, così com'era stata formulata fosse generica e preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che la documentazione richiesta dal ricorrente inerisce al procedimento di valutazione per la promozione al grado superiore di Primo Maresciallo riferito all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2010, al quale l'odierno ricorrente aveva partecipato.

La partecipazione a tale procedimento legittima lo stesso ad accedere ai documenti richiesti, in quanto atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, senza necessità di dimostrare la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata ai documenti in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della stessa legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
9 aprile 2014

46 Accesso ai documenti inerenti la propria posizione n. 32013307 relativa al versamento dei contributi per riscatto del corso di laurea.

FATTO

Il ricorrente, il 10 gennaio 2014, ha chiesto di potere accedere ai documenti inerenti la propria posizione n. 32013307 relativa al versamento dei contributi per riscatto del corso di laurea. Motiva il ricorrente che l'Inps resistente avrebbe revocato il servizio di addebito diretto sul conto corrente bancario a seguito di una presunta revoca del ricorrente stesso, mai comunicata.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha adito la scrivente Commissione l'11 marzo 2014.

DIRITTO

Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti del procedimento inerente il versamento dei contributi per il riscatto del corso di laurea.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
9 aprile 2014

47 Accesso ad un documento menzionato nel provvedimento disciplinare

FATTO

Il ricorrente, direttore dei servizi generali ed amministrativi dell'amministrazione resistente, dopo avere ricevuto la sanzione disciplinare di sospensione di due giornate lavorative, ha chiesto di potere accedere ad un documento menzionato nel provvedimento disciplinare stesso, ossia il documento contenente la testimonianza della professoressa nonché qualsiasi atto o documento rilevante per il procedimento disciplinare in questione. Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 20 febbraio 2014, ha negato il chiesto accesso affermando che i documenti oggetto dell'istanza hanno carattere "personalissimo", che l'istanza non è correttamente motivata e, infine, che il ricorrente è privo di un interesse qualificato.

Avverso il provvedimento di rigetto, il sig., il 13 marzo 2014, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Il presente gravame non è stato notificato alla contro interessata prof.ssa

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto, con riferimento alla richiesta di copia della testimonianza della prof.ssa, poiché investe dati di una controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricorso stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Relativamente agli altri documenti rilevanti per il procedimento disciplinare in esame, si ritiene che il ricorrente sia titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedervi, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, atteso che ineriscono un procedimento che ha prodotto effetti diretti nella sfera giuridica del ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in parte, dichiara il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b) e comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006, in parte lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

9 aprile 2014

48 Accesso alle comunicazioni in possesso di Equitalia Sus S.p.A. e ricevute da Roma Capitale in merito ad una cartella esattoriale indirizzata all'esponente e in precedenza annullata dal Giudice di Pace

FATTO

Il Sig. ... in proprio ha presentato in data 21 febbraio u.s. richiesta di accesso alle comunicazioni in possesso di Equitalia Sus S.p.A. e ricevute da Roma Capitale in merito ad una cartella esattoriale indirizzata all'esponente e in precedenza annullata dal Giudice di Pace.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 25 marzo u.s., il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.
9 aprile 2014

49 Accesso al verbale di una riunione tenutasi presso l'Istituto resistente nel corso della quale si sono affrontate tematiche afferenti la vita scolastica della figlia dell'odierna esponente

FATTO

La Sig.ra ..., nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore ..., riferisce di aver presentato in data 13 febbraio u.s. richiesta di accesso al verbale di una riunione tenutasi presso l'Istituto resistente in data 16 gennaio 2014 e nel corso della quale si sono affrontate tematiche afferenti la vita scolastica della figlia dell'odierna esponente.

Parte resistente non ha fornito formale riscontro all'istanza ostensiva e pertanto, in data 17 marzo u.s., la Sig.ra ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra Amicone la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.
9 aprile 2014

50 Accesso a Elenco contenente i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con relative somme elargite per l'anno 2012/2013; 2) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni o accordi di programma stipulati dall'istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni; 3) verifica della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse d'istituto

FATTO

Il sig., nella qualità di legale rappresentante dell'associazione ... riferisce di aver presentato in data 2 febbraio u.s. richiesta di accesso alla seguente documentazione: 1) l'elenco contenente i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con relative somme elargite per l'anno 2012/2013; 2) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni o accordi di programma stipulati dall'istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni; 3) verifica della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse d'istituto.

L'associazione esponente ha motivato la richiesta di accesso specificando di voler verificare il pagamento per prestazioni retribuite con il fondo d'istituto per conto di un iscritto all'organizzazione sindacale.

In data 22 febbraio l'Istituto resistente ha negato l'accesso, significando al riguardo che l'O.S. non sarebbe titolare di interesse qualificato all'accesso, avendolo richiesto in nome e per conto di un non meglio individuato iscritto; quanto poi alla verifica delle risorse di Istituto di cui alla contrattazione collettiva integrativa, parte resistente ritiene di non ostendere la chiesta documentazione in quanto l'O.S. odierna ricorrente non è fornita di rappresentatività.

Contro tale diniego l'O.S. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in termini chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla O.S. la Commissione osserva quanto segue.

Quanto al primo profilo del diniego impugnato, relativo alla genericità della richiesta per non avere l'O.S. ricorrente indicato le generalità del proprio iscritto a tutela del quale ha avanzato richiesta di accesso, si formulano le seguenti riflessioni.

In termini generali le organizzazioni sindacali possono esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi sia per la tutela di interessi riferibili direttamente al sindacato in quanto tale che per la tutela di posizioni giuridiche dei propri iscritti. Sul punto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco (in tal senso, di recente, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5311, per il quale: "*Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che*

possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione").

Pertanto, pur non essendo stato specificato il nominativo del soggetto iscritto nel cui interesse la ricorrente ha presentato a suo tempo la denegata richiesta di accesso, ciò non osta al rilascio del chiesto documento.

Con riferimento poi all'opposta carenza di rappresentatività sindacale in merito alla contrattazione di istituto, si rileva che essa si colloca su un piano differente rispetto a quello, oggi in esame, dell'accesso alla documentazione che ne è scaturita per la quale, ad avviso della scrivente Commissione, il sindacato ricorrente è titolare di posizione qualificata all'accesso.

Pertanto il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

9 aprile 2014

51 Accesso a un accertamento medico disposto dall'amministrazione nei confronti dell'esponente

FATTO

Il Sig. ... riferisce di aver presentato in data 11 febbraio u.s. richiesta di accesso "agli atti relativi al foglio n. 728/8 P del 04.06.2012" a sua volta relativo ad un accertamento medico disposto dall'amministrazione nei confronti dell'esponente.

Con nota del 3 marzo successivo, parte resistente si è limitata a riferire all'odierno ricorrente che la visita disposta nei suoi confronti è scaturita da un'ordinaria attività di controllo delle assenze del personale e che da essa non è scaturita alcuna comunicazione all'autorità giudiziaria, senza pronunciarsi in concreto sull'istanza ostensiva datata 11 febbraio 2014.

Pertanto, in data 24 marzo u.s., il Baldi ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Con nota del 4 aprile 2014, l'amministrazione resistente insisteva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il sostanziale silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e – atteso che, in concreto, l'amministrazione con la nota impugnata non si è espressamente pronunciata sull'istanza di accesso – di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

9 aprile 2014

52 Accesso ai verbali relativi alla procedura per il reclutamento dei tutor d'aula alla quale la medesima ricorrente aveva preso parte

FATTO

La Sig.ra ..., docente a tempo indeterminato presso l'Istituto resistente, in data 27 gennaio u.s. ha chiesto di poter accedere ai verbali relativi alla procedura per il reclutamento dei tutor d'aula alla quale la medesima ... aveva preso parte.

Parte resistente ha negato l'accesso in data 11 febbraio, osservando che comunque all'esponente erano state assegnate 15 ore per il modulo New Technology, che non aveva presentato reclamo nei tre giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie e che le stesse graduatorie erano esenti da vizi.

Contro tale nota la ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 29 marzo parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, ma svolgendo unicamente argomentazioni afferenti alla procedura per il reclutamento dei tutor d'aula, in questa sede da ritenersi inconferenti.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il diniego opposto all'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto, atteso che nessuno degli argomenti ivi sviluppati appare giuridicamente fondato. Ed inverso, la mancata proposizione del reclamo di cui al bando per le assegnazioni delle ore non incide sulla

facoltà di chiedere ed esercitare il diritto di accesso alla relativa documentazione; l'assegnazione di un monte ore alla ricorrente non esclude che la stessa potesse avere diritto ad un numero maggiore di ore e in tale prospettiva il chiesto e negato accesso trova la propria ragion d'essere. Infine, l'asserita correttezza dell'agire amministrativo è apoditticamente affermata dall'Istituto resistente e tuttavia, come detto, la *ratio* del diritto di accesso consiste, tra l'altro, nella possibilità in capo agli amministrati di avere piena comprensione dello svolgimento procedimentale dell'azione amministrativa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.
9 aprile 2014

53 Accesso a delibera del commissario prefettizio del 7 luglio 2013, n. 7, relativa al piano di riequilibrio finanziario con relativo parere del revisore dei conti

FATTO

L'avv. ..., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione comunale in data 11 febbraio u.s. istanza di accesso ai seguenti documenti: 1) delibera del commissario prefettizio del 7 luglio 2013, n. 7, relativa al piano di riequilibrio finanziario con relativo parere del revisore dei conti; 2) lettera istruttoria pervenuta al Comune dal Ministero dell'Interno prot. n. 58191/2013; 3) lettera di risposta del Comune; 4) relazione del Comune relativa ai debiti certi ed esigibili trasmessa alla Corte dei Conti; 5) lettera di chiarimenti del 20 novembre 2013 trasmessa alla Corte dei Conti; 6) determina di impegno di spesa per il pagamento del collega; 7) nota del responsabile del settore n. 15544/2013.

La richiesta era motivata da esigenze di difesa in un giudizio pendente dinanzi al TAR Calabria per il pagamento delle competenze professionali maturate dal ricorrente nei confronti del Comune resistente, previamente riconosciute dal Tribunale ordinario con due decreti ingiuntivi del 2010.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 17 marzo u.s., il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il Difensore Civico non risulta istituito nelle varie articolazioni di governo della Regione Calabria.

In data 31 marzo u.s. parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale da atto della messa a disposizione del documento di cui al punto n. 1, riferisce di non possedere alcun documento che possa soddisfare la richiesta relativamente ai documenti di cui al punto n. 6 mentre chiede integrazioni circa la motivazione dell'odierno ricorrente in ordine al documento di cui al punto n.7.

DIRITTO

In via preliminare, la Commissione constatata l'assenza del difensore civico sia a livello Provinciale che a livello Regionale, dichiara la propria competenza al fine di evitare un vuoto di tutela amministrativa.

Sul ricorso presentato dall'avv. la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento al doc. n. 1 delle premesse in fatto va dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce della nota difensiva dell'amministrazione di cui alle premesse in fatto.

Per il documento di cui al punto n. 6, viceversa, il ricorso è inammissibile non esistendo la documentazione richiesta dal ricorrente.

Quanto alla parte residua della richiesta di accesso formulata dal Peronace la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, inertevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 delle premesse in fatto; lo dichiara inammissibile per i documenti di cui al punto n. 6 delle medesime premesse, lo accoglie per il resto della documentazione richiesta invitando l'amministrazione a riesaminare la questione.

9 aprile 2014

54 Accesso a copia del verbale del Consiglio di Istituto

FATTO

Il sig. ..., nella qualità di rappresentante di classe dei genitori e di genitore di un'alunna, ha chiesto all'Istituto resistente copia del verbale del Consiglio di Istituto del mese di settembre 2013.

Tale documento è stato rilasciato all'odierno esponente il successivo 17 gennaio 2014, ma in forma incompleta e senza allegati. Pertanto in data 24 gennaio il ha chiesto l'ostensione integrale del suddetto verbale senza ottenere risposta dall'amministrazione scolastica.

Contro tale silenzioso diniego, il sig. in data 24 marzo u.s. ha depositato ricorso alla Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 2 aprile è pervenuta memoria difensiva con la quale parte resistente specifica le parti del verbale del Consiglio di Istituto coperte da omissioni; in particolare si tratta dei nominativi dei consiglieri che si sono espressi in disaccordo in merito ad una proposta fatta dal Consiglio e una tabella riassuntiva delle variazioni di bilancio intercorse nei mesi precedenti alla riunione del Consiglio medesimo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. Ricci la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.